



Bruxelles, 24 novembre 2022
(OR. en)

15186/22

LIMITE

SCH-EVAL 163
COMIX 548
VISA 187

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 660 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle (gravi) carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 660 final.

All.: COM(2022) 660 final

Bruxelles, 23.11.2022
COM(2022) 660 final

2022/0385 (NLE)
SENSITIVE*

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle (gravi) carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In linea con tale regolamento la Commissione ha stabilito un programma di valutazione pluriennale 2020-2024² e un programma di valutazione annuale per il 2022³, con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare.

I settori da valutare coprono tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen: la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, il sistema d'informazione Schengen, la protezione dei dati, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni sono inoltre prese in considerazione le questioni attinenti ai diritti fondamentali e il funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'*acquis* di Schengen.

In base ai programmi pluriennale e annuale, fra il 23 e il 28 giugno 2022 un'équipe di esperti degli Stati membri e della Commissione ha proceduto a valutare l'attuazione da parte dei Paesi Bassi della politica comune in materia di visti. La risultante relazione⁴ espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

Contestualmente alla relazione l'équipe ha elaborato raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze. La presente proposta rispecchia le raccomandazioni formulate nella relazione.

In questo quadro, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione mira a garantire che i Paesi Bassi applichino in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative alla politica comune in materia di visti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono all'attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione esaminate nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² Decisione di esecuzione C(2020) 8045 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2019) 3692 che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024.

³ Decisione di esecuzione C(2021) 7727 della Commissione, del 4.11.2021, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2022 in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

⁴ C(2022) 6600.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022⁵, entrato in applicazione il 1° ottobre 2022, ha abrogato il regolamento (UE) n. 1053/2013 e ha stabilito nuove regole per il funzionamento del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del nuovo regolamento, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni continuano ad essere *adottate* conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. Un'azione a livello dell'Unione è necessaria per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un miglior coordinamento a livello dell'Unione per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 4 ottobre 2022 gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione nel quadro del comitato Schengen stabilito dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e ripreso dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

⁵ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- **Diritti fondamentali**


Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

n.p.



Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle (gravi) carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022⁶ sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ai sensi del quale per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013⁷ (in particolare l'articolo 15),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Fra il 23 e il 28 giugno 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti nei confronti dei Paesi Bassi. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 6600 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi da adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza della corretta applicazione delle disposizioni riguardanti, fra l'altro, la presentazione delle domande di visto entro due settimane dalla data della richiesta dell'appuntamento, la conservazione in sicurezza e la distruzione delle pratiche di domanda cartacee, la prevenzione dell'accesso non autorizzato alle informazioni sensibili e il rispetto delle norme relative ai tempi di trattamento delle domande, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 18 quali enunciate nella presente decisione.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Alle attività di follow-up e monitoraggio della presente valutazione, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022. Di conseguenza, dato che nella relazione di valutazione è stata individuata una grave carenza, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6 di tale regolamento i Paesi Bassi dovrebbero, entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni, presentare alla Commissione e al Consiglio il loro piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione.

⁶ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

⁷ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (4) Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione dovrebbe, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, organizzare una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.

RACCOMANDA:

I Paesi Bassi sono invitati a:

Considerazioni generali

- (1) rilasciare visti per soggiorni di lunga durata ai richiedenti che intendono soggiornare nei Paesi Bassi per più di 90 giorni consecutivi (eccezion fatta per i beneficiari della direttiva 2004/38/CE che possono beneficiare di un "visto d'ingresso" in forma di visto per soggiorno di breve durata);
- (2) garantire che la versione stampata del modulo di domanda on-line corrisponda all'ultima versione del modulo uniforme di domanda di cui all'allegato 9 del manuale per il codice dei visti;
- (3) garantire che sia disponibile in varie versioni linguistiche (compreso l'arabo per le domande presentate in Arabia Saudita) almeno la traduzione del modulo di domanda on-line;
- (4) provvedere affinché i richiedenti il visto possano presentare domanda entro due settimane dalla data della richiesta dell'appuntamento, ad esempio intensificando gli sforzi per rafforzare il personale dell'organizzazione dei servizi consolari così come dialogando con i fornitori esterni di servizi sul modo migliore di ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti quando i ritardi sono (principalmente) dovuti a loro carenze di personale;
- (5) provvedere affinché i richiedenti possano presentare i documenti giustificativi nella lingua ufficiale del paese in cui introducono la domanda;
- (6) provvedere senza indugio affinché le pratiche di domanda cartacee non vengano distrutte subito dopo il ricevimento della domanda di visto da parte del fornitore esterno di servizi, e affinché, in ogni caso, esse vengano distrutte solo sotto la supervisione dei consolati e seguendo protocolli adeguati;
- (7) garantire l'uso della versione più recente del modulo uniforme di rifiuto;
- (8) provvedere affinché il personale dell'organizzazione dei servizi consolari e dei consolati applichi correttamente le disposizioni riguardanti l'annullamento e la revoca dei visti come pure l'annullamento dei visti adesivi; garantire la disponibilità dei timbri adeguati nei consolati;
- (9) provvedere affinché il sistema informatico per il trattamento dei visti consenta di modificare i dati del sistema informazione visti anche dopo l'adozione di una decisione in merito alla domanda;
- (10) intensificare gli sforzi per fornire formazioni sulle procedure di visto al personale che si occupa del trattamento dei visti Schengen nei consolati e garantire una supervisione adeguata del personale locale da parte dei responsabili operativi espatriati;
- (11) intensificare gli sforzi di formazione dei responsabili operativi affinché possano svolgere la supervisione del personale locale e possano controllare i fornitori esterni di servizi in modo più efficace;

- (12) provvedere affinché al personale locale sia impedito l'accesso a informazioni sensibili, come i risultati delle consultazioni nel sistema informatico per il trattamento dei visti; limitare i diritti di accesso di tale personale alle funzionalità che sono strettamente necessarie all'espletamento delle sue funzioni;

Organizzazione dei servizi consolari

- (13) adattare il flusso di lavoro in seno all'organizzazione dei servizi consolari, possibilmente incaricando i funzionari preposti alla registrazione di verificare la ricevibilità e la competenza territoriale prima della creazione delle pratiche nel sistema informazione visti;
- (14) garantire che il personale dell'organizzazione dei servizi consolari abbia sufficienti competenze linguistiche per trattare le domande senza dipendere eccessivamente dalla traduzione automatica;
- (15) impegnarsi maggiormente ad assumere responsabili decisionali che abbiano già un'esperienza consolare; prendere in considerazione la possibilità di destinare neo-assunti per un breve periodo presso fornitori esterni di servizi e/o consolati affinché acquisiscano esperienza sul campo;
- (16) continuare a garantire che i responsabili decisionali esaminino nel merito il risultato dell'interrogazione della "Banca dati per la valutazione delle domande", e che gli algoritmi di base di tale banca dati vengano regolarmente rivisti;
- (17) garantire che le verifiche nel sistema d'informazione Schengen non vengano effettuate per accertare se i richiedenti un visto di transito aeroportuale siano soggetti a un divieto d'ingresso;
- (18) garantire che i tempi di trattamento delle domande di visto non superino mai i 45 giorni di calendario, e si prolunghino oltre i 15 giorni di calendario solo in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda, e rivedere le istruzioni di lavoro relative ai colloqui per quanto attiene ai tempi di trattamento elencando i casi eccezionali in cui una proroga di tali tempi potrebbe essere giustificata;
- (19) garantire che i responsabili decisionali facciano un uso ottimale della possibilità di rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità più lungo ai viaggiatori in buona fede che effettuano spostamenti frequenti, anche sulla base dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 810/2009 (il codice dei visti)⁸;

Riyadh

- (20) garantire adeguata privacy ai richiedenti nell'area di attesa del centro per la presentazione delle domande di visto, ad esempio lavorando insieme al fornitore esterno di servizi per ampliare, soprattutto nei periodi di punta, l'orario di apertura per il ricevimento delle domande;
- (21) chiedere al centro per la presentazione delle domande di visto di prevedere uno spazio più appropriato per le funzioni di back office;
- (22) garantire che il fornitore esterno di servizi informi i cittadini in maniera più chiara e più comprensibile in merito ai servizi opzionali e ai corrispondenti costi, e che la consegna a domicilio dei passaporti diventi un servizio opzionale;

⁸ GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.

- (23) garantire che le procedure applicate presso il centro per la presentazione delle domande di visto siano conformi a quanto previsto nell'allegato X del codice dei visti;
- (24) garantire che, se le impronte digitali del richiedente rilevate nell'ambito di una domanda precedente sono state inserite nel sistema informazione visti per la prima volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova domanda, esse siano copiate nella domanda successiva, e che tutto il personale competente del centro per la presentazione delle domande di visto sia a conoscenza di tale obbligo;
- (25) fornire ulteriore supporto, informazioni generali e istruzioni adeguate al responsabile operativo a Riyadh (e anche in altri consolati) affinché possano partecipare in maniera più efficiente alle riunioni di cooperazione locale Schengen.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*